

COMUNE DI VIANO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n 21 del 28/06/2006
Affisso all'albo pretorio dal 08/07/2006 al 07/08/2006

.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

5. Qualora il Comune decidesse di gestire il servizio di necroforia attraverso l'assegnazione ad imprese accreditate, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, alle stesse competeranno tutte le funzioni di seguito indicate: trasporto, tumulazione e inumazione, diversamente riservate alla competenza del Comune.

Per i servizi sopra elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'Amministrazione Comunale ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa, nella misura stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale."

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio come pure per l'impiego di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 , comma 1;
- d) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
- e) la cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel succitato ufficio o nei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri, ai sensi e per gli effetti di cui al Capo III del D.P.R. 285/1990.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alla persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale o di altro Comune.

CAPO III

FERETRI

ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.90, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è per/o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.90, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

8. Nel caso in cui il feretro non corrisponda alle esatte misure del luogo di tumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre con proprio provvedimento la sostituzione del feretro stesso a totale carico dei familiari del defunto.

ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone e/o nei casi in cui il corteo debba transitare in strade ad intenso traffico, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Servizio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 13 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo le disposizioni del Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i mezzi di cui all'art. 20 del medesimo DPR.

ART. 14 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 15 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. L'autorizzazione al trasporto fuori Comune è rilasciata dal Sindaco ad eccezione di quanto segue:

- i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente l'unità sanitaria locale;
- i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.

2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 16 - RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo speciale di onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 19 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 20- TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati, purchè lo consentano le condizioni di luogo e la salma sia racchiusa in duplice cassa.

ART. 21 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 22 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

ART. 23 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ART. 24 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero di Viano
- 2) Cimitero di Regnano
- 3) Cimitero di S. Giovanni di Querciola
- 4) Cimitero di Tabiano
- 5) Cimitero di Casola di Querciola
- 6) Cimitero di S. Pietro di Querciola
- 7) Cimitero di S. M. Castello Querciola

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

ART. 26 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E RELATIVE USANZE FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, laddove richiesta, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Le aree eventualmente richieste non potranno essere concesse per un periodo superiore a 99 anni, rinnovabile.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.
5. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.
6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 27 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute ed inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune;
- b) persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte;
- c) persone nate anche in altro Comune e residenti in altro Comune purchè abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 10 anni, anche non consecutivi;
- d) coniugi e conviventi more uxorio delle persone di cui ai precedenti punti a),b) e c)
- e) persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia esistente nel cimitero o altrimenti titolari di concessione;
- f) genitori o figli di persone viventi che, all'atto del decesso (dei genitori o figli), risultino residenti nel Comune;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
- i) persone decedute fuori del Comune e non residenti, ma aventi parenti o affini entro il 4° grado residenti nel Comune.

2. Dette salme sono accolte nei cimiteri di cui al precedente art. 24 secondo le richieste degli interessati, ove possibile, e comunque, qualora queste non siano esaudibili per mancanza di disponibilità nel cimitero richiesto, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sepoltura in altro cimitero ove la disponibilità sia esistente. L'Amministrazione esercita la facoltà in parola qualora non risultino sussistenti le condizioni per l'attivazione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 33.

3. Negli eventuali reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e il Reg. regionale n. 4/2006.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e dell'art. 4 del Reg. regionale n. 4/2006.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 30.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 29 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti e seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comuni;
- b) eventuali reparti speciali di cui al precedente art. 27;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (bilocoli, edicole);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti e dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. regionale n. 4/2006.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni e caratteristiche.

8. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Reg. regionale n. 4/2006, in almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

9. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale le suddette dimensioni e caratteristiche saranno regolate all'atto dell'approvazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e/o restauro dei manufatti dei privati.

10. Almeno ogni tre anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 30 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

ART. 31- CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di dimensioni non superiori a cm. 70 di larghezza e 160 di lunghezza e/o di lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ART. 32 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, rispettivamente denominate loculi, cellette ossario e urne cinerarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e all'art. 2 del Reg. regionale n. 4/2006.

ART. 33 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. L'Amministrazione può riservare, in ciascun cimitero, un certo numero di loculi, da utilizzare per il deposito provvisorio di feretri. L'individuazione avviene ad opera del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei predetti loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

3. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno costruendo una tomba di famiglia nello stesso cimitero, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculi, in attesa della loro costruzione da parte del Comune.

4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

5. Il canone per il deposito provvisorio è fissato da apposita tariffa approvata dal Comune. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato presso l'ufficio comunale.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in ulteriori cinque anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione è stabilito:
 - in cinque anni nel caso che non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni del caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 35 - AVVISI PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le operazioni di esumazione, eseguite secondo le esigenze di reimpiego, saranno comunicate con apposito elenco da affiggere all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso del cimitero, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni.

ART. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie possono altresì essere eseguite a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per la cremazione.

3. Le esumazioni straordinarie di cui ai commi precedenti sono eseguite con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 83 del D.P.R. 285/90, alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato nonché del custode del cimitero.

4. Le esumazioni straordinarie di cui al precedente comma 2 si possono effettuare solo nei periodi e con l'osservanza della disposizioni di cui all'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

ART. 37 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono:

- quelle eseguite su autorizzazione del Sindaco, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, per la traslazione del feretro in altra sede ed osservate le disposizioni di cui all'art. 83 del D.P.R. 285/90;
- quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo non sia inferiore ai 30 anni, in via eccezionale e per far posto ad altri aventi diritto;
- quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o in sepolture private per famiglie o collettività, previa domanda degli aventi diritto. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste la domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradanti di cui al precedente art. 34. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura ed in tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale della A.U.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano da tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione come precisato al precedente art. 34.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo per le persone indigenti.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata di famiglia o collettività è dovuto il pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 39 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario o in sepoltura privata per famiglia o collettività.

2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare di cassetine contenente i resti mortali o di urne cinerarie contenenti le ceneri di altri familiari, individuati ai sensi del successivo art. 45. Detta operazione può essere effettuata a seguito di esumazione e/o estumulazione.

ART. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 929 del Codice Civile.

ART. 41 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 42 - CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 43 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) Disposizione testamentaria;
- b) Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) Volontà manifestata dal coniuge;
- d) Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 – 77 C.C. nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

2. La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad una delle associazioni di cui al comma 1, lett. b), si applica quanto disposto dall'art. 79, comma 3, del DPR 285/1990.

4. Per la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, precedentemente inumati o tumulati, si osservano le seguenti disposizioni:

CREMAZIONI DI RESTI MORTALI

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, purchè venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione, non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

CREMAZIONE DI RESTI OSSEI

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

5. L'autorizzazione alla cremazione deve essere concessa in presenza dei presupposti di cui all'art. 79, commi 4 e 5, del DPR 285/1990.

ART. 44 - URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 45 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà del defunto. Essa è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

ART. 46 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente

tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ART. 47 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 48 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 49 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può che entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute (handicap – difficoltà motorie) è permesso visitare le sepolture di familiari esclusivamente con mezzi predisposti per persone in stato di disabilità.

ART. 50 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli, fatto salvo esclusivamente quando disposto al comma 3 del precedente art. 49;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) piantumare arbusti.....
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, operazioni funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria e fatte salve le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 51 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

ART. 52 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal competente Responsabile dell'ufficio Tecnico, in relazione al carattere del cimitero, nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale.

ART. 53 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni. In caso contrario saranno rimosse dal personale di servizio senza alcun preavviso.
4. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi tre giorni.

ART. 54 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque fonti di pericolo.
2. Il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41, in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 55 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi singoli, cellette ossario singole, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole);
 - c) cellette ossario e nicchie cinerarie doppie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
6. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto, con scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, senza l'adozione di specifici atti deliberativi.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentate pro tempore, il/i concessionario/i;
- la/e salma/e destinate ad esservi accolte, con indicazione nominativa per i manufatti di cui alle lettere a), c) e b) limitatamente ai manufatti biloculi del precedente 3° comma, o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare) per i manufatti di cui alla lettera b) limitatamente alle edicole di cui al precedente 3° comma e per le aree di cui al precedente 2° comma;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corrisponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 56 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

2. Nei cimiteri comunali, oltre l'area obbligatoria destinata alle inumazioni comuni decennali, nel caso vi siano spazi sufficienti, il Comune può erigere colombari (loculi) e cellette – ossario da concedere in uso, o concedere aree per la edificazione di tombe di famiglia.

3. Le concessioni relative alle aree, ai loculi o colombari ed alle cellette – ossario verranno fatte secondo le norme che seguono:

CONCESSIONE IN USO DI AREE CIMITERIALI

a) le aree cimiteriali per costruzione di tombe di famiglia interrate o in elevazione o per inumazione individuale vengono concesse (secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo la disponibilità di aree nei singoli cimiteri) a persone residenti in Viano da almeno 3 anni o che, in passato, vi abbiano risieduto complessivamente per almeno 5 anni;

b) le concessioni hanno validità temporanea di anni 99, salvo rinnovo;

c) per le concessioni già effettuate o deliberate in precedenza con durata cinquantennale, i concessionari potranno richiedere la proroga della durata a 99 anni e dovranno corrispondere al Comune un importo pari alla metà della tariffa vigente al momento della concessione della proroga;

- d) le concessioni già poste in essere con carattere di perpetuità conservano la perpetuità stessa; nel caso di riutilizzazione dei singoli loculi, come previsto dal successivo punto i), i singoli loculi riutilizzati perdono il carattere della concessione perpetua e diventano a concessione per 99 anni;
- e) le concessioni di aree cimiteriali verranno effettuate previo versamento dei corrispettivi stabiliti con deliberazione della G.C., alle condizioni di cui ai punti seguenti:
- f) le tombe di famiglia serviranno per la tumulazione, fino a completamento della capienza del sepolcro, della persona del concessionario e del coniuge o convivente more uxorio, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado, suoi collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il 1° grado;
- sarà altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti o affini di grado diverso da quelli sopra indicati, purchè risultino espressamente menzionati nell'atto di concessione;
 - fuori dei casi precedentemente previsti, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o suoi aventi causa, con una apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta;
 - se la sepoltura è in comunione "pro indiviso" fra varie persone, è richiesto il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge;
 - non viene autorizzata la sepoltura nel caso in cui il consenso celi una alienazione sia pure parziale, con carattere di speculazione, dei diritti del concessionario;
 - dei consensi e dei nulla osta del Comune è presa nota nei relativi registri cimiteriali.
 - può essere altresì consentita, su richiesta del/i concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con il/i medesimo/i conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del/i concessionario/i, previo assenso dei titolari della concessione.
- g) nelle tombe a concessione temporanea non saranno consentite le tumulazioni oltre il 20° anno antecedente la scadenza della concessione, salvo rinnovo della concessione stessa con le modalità e con le tariffe vigenti in quel momento.
- h) qualora il concessionario sia un'Ente o una Comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono, in base ai rispettivi statuti.
- i) due o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia, fissando nell'atto di concessione i loculi ed ossari a disposizione di ognuna.
- l) la concessione non dà diritto alla proprietà dell'area ed è vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo, l'area o il diritto di sepoltura.
- m) la costruzione della progettata tomba dovrà essere eseguita sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità del relativo progetto che dovrà riportare la

prescritta approvazione dell'Autorità Comunale, e dovrà essere effettuata entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione dell'area.

- n) la mancata costruzione della tomba entro il termine predetto comporterà la decadenza della concessione, ed il corrispettivo pagato verrà restituito agli aventi diritto, previa trattenuta del 10% dell'importo versato;
- o) il numero di salme che possono essere accolte in ciascuna tomba viene definito nell'atto di approvazione del progetto.

CONCESSIONE IN USO LOCULI E CELLETTE-OSSARIO COMUNALI

- a) Le concessioni in uso di loculi e cellette – ossario comunali verranno rilasciate tutte a tempo determinato, dietro versamento dei corrispettivi stabiliti nelle annesse tabelle, e precisamente per una durata di anni 50.
- b) alla scadenza della concessione i loculi e cellette – ossario ritorneranno in disponibilità del Comune ed i resti ivi tumulati dovranno essere inumati per almeno 10 anni, se la durata della tumulazione è stata inferiore ad anni 20, e per almeno 5 anni, se la durata della tumulazione è stata di oltre 20 anni.
- c) le concessioni di loculi e cellette-ossario poste in essere in passato con carattere di perpetuità, conservano la perpetuità.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo e dietro pagamento del canone di concessione che in quel momento sarà vigente.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della concessione, che coincide di norma con la data di stipulazione dell'atto (o con la data della effettiva utilizzazione, qualora questa, per qualsiasi motivo, fosse antecedente).

ART. 57 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La regola da seguire nell'assegnazione dei loculi e delle cellette-ossario è quella dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. E' consentita la traslazione di salme o resti, sia nello stesso cimitero che in altri, a condizione che siano osservate le norme relative alla retrocessione, e compatibilmente con la disponibilità di posti nel cimitero in cui viene chiesta la nuova tumulazione.

3. Le cellette-ossario vengono concesse a chiunque ne faccia richiesta, per resti di salme già inumate nello stesso cimitero o anche in altri cimiteri.

4. I loculi vengono concessi:

a) per la immediata utilizzazione:

a chiunque ne faccia richiesta, ma per utilizzazione per salma di persona residente nel Comune o che, in passato, vi abbia risieduto per almeno 10 anni, anche in più periodi.

b) preventivamente:

a chiunque ne faccia richiesta, ma per la futura utilizzazione per persone che, al momento della richiesta, abbiano compiuto i 60 anni e siano residenti in Viano da almeno 3 anni o che, in passato, vi abbiano risieduto per almeno 10 anni, anche in più periodi.

5. Il diritto di sepoltura in tali loculi viene riconosciuto anche al coniuge o convivente more uxorio dell'avente diritto in base al comma precedente, indipendentemente dall'età e dalla residenza.

6. Ugual diritto viene pure concesso ai parenti ed affini di 1° grado e loro coniugi, sempre che abbiano compiuto i 60 anni (salvo che per la immediata utilizzazione per salma di persona già deceduta, nel quale caso può essere concesso un loculo anche al coniuge superstite).

7. Nel contratto di concessione dei loculi debbono essere indicati i nominativi delle salme o delle persone cui sono destinati i loculi stessi.

8. Il numero di loculi destinati alla immediata utilizzazione e concedibili esclusivamente per persone già decedute ed eventuali coniugi superstiti non potrà essere inferiore, nei loculi di nuova costruzione, al 20 % degli stessi.

ART. 58 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private individuali di cui al terzo comma del precedente art. 55, lettere a), b) e c) è limitato alle persone nominativamente indicate nell'atto di concessione.

2. Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità hanno diritto alla sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Nei loculi a concessione temporanea (anni 50), non sarà consentita la tumulazione, trascorsi 30 anni dalla data della concessione, salvo che venga corrisposta al Comune una somma così determinata:

1/50 del prezzo di concessione vigente in quel momento, moltiplicato per il numero di anni occorrente affinché la salma resti nel loculo almeno 20 anni.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

7. Nei loculi già avuti in concessione o nelle tombe di famiglia, quando sia accertata la sufficiente disponibilità di spazio, è consentita la collocazione di resti mortali o urne cinerarie di parenti o affini del concessionario o della persona avente diritto alla

tumulazione nei gradi previsti, dietro versamento dei corrispettivi stabiliti. E' fatto obbligo agli aventi causa di fare incidere sulla lapide apposta a chiusura dei loculi il nominativo della persona i cui resti o ceneri sono stati ivi tumulati. Tale collocazione potrà avvenire anche successivamente alla tumulazione della salma, quando sia accertata la possibilità di riapertura del loculo, senza inconvenienti igienici. Tutti gli oneri relativi a tali collocazioni faranno carico ai richiedenti.

8. Saranno consentite tumulazioni provvisorie e temporanee nei loculi comunali o in tombe private, solo nell'attesa di potere tumulare le salme stesse definitivamente nello stesso cimitero o in altro cimitero.

9. Per la tumulazione provvisoria in loculo comunale dovrà essere versata al Comune la somma prevista nella tabella allegata.

ART. 59 - LAPIDI ED ORNAMENTI

1. La concessione e la relativa tariffa dei manufatti costruiti dal Comune, di cui al terzo comma dell'art. 55, è comprensiva del costo della lapide, ove questa sia già stata in precedenza collocata dal Comune (compresi eventuali lumini e portavasi).

2. La posa delle lapidi dovrà essere fatta da personale specializzato, a cura e spese dei richiedenti.

3. Il concessionario, ove la lapide non sia già presente, dovrà rispettare le prescrizioni del Comune in ordine alle caratteristiche della stessa.

4. Il concessionario provvederà invece, a propria cura e spese, alla installazione degli ulteriori materiali ornamentali (scritte, vasi, fotografie, ecc.) osservando, nella scelta, criteri di uniformità od omogeneità con gli ornamenti già presenti nel cimitero.

ART. 60 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private per famiglie o collettività spetta ai concessionari ed ai rispettivi successori mortis causa, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutate indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Allo stesso modo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture a tumulazione individuale (manufatti costruiti dal Comune) spetta ai concessionari o loro successori mortis causa, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali che sono a carico del Comune.

3. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

4. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, protrattosi per almeno 1 anno e nonostante la diffida di cui al precedente comma 3, si provvederà alla dichiarazione di decadenza come da successivo art. 67.

ART. 61 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed all'ultimazione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza di cui al successivo art. 67.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare da parte del competente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa ai termini predetti, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

3. I predetti termini si applicano anche alle concessioni già esistenti. La decorrenza dei periodi è quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 62 - DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto alla sepoltura. In tale caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 58 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, indicando il nominativo del rappresentante della concessione, scelto di comune accordo tra gli eredi e nell'ambito dei soggetti indicati al precedente art. 58, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione medesima.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 40 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Si fa obbligo ai concessionari o aventi causa di aree, loculi o cellette-ossario, posti nei cimiteri comunali, di restituirli al Comune, qualora si rendessero liberi in seguito a traslazione delle salme o resti mortali in altre nicchie o tombe di famiglia o in seguito al trasferimento in cimiteri di altri Comuni, o in qualsiasi altro caso di estumulazione.

2. Per le restituzioni di cui sopra, il Comune corrisponderà un indennizzo così stabilito:

a) loculi e cellette-ossario in concessione perpetua:

importo pari al 50% della tariffa delle concessioni cinquantennali vigenti al momento della retrocessione, indipendentemente dal periodo trascorso dalla concessione o dalla occupazione.

b) loculi e cellette-ossario in concessione temporanea:

importo pari al 50% della tariffa vigente al momento della retrocessione, se questa avviene nei primi 10 anni; importo pari al 25% della tariffa vigente al momento della retrocessione, se questa avviene entro i 20 anni dalla concessione; nessun indennizzo se la retrocessione avviene oltre il ventesimo anno.

c) loculi e cellette-ossario, non ancora utilizzati:

importo pari al prezzo pagato al momento della concessione o, se più favorevole, importo pari al 70% della tariffa di concessione vigente in quel momento.

d) aree a concessione perpetua:

importo pari al 50% della tariffa in vigore per la concessione al momento della retrocessione.

e) aree a concessione temporanea:

importo pari al 50% della tariffa vigente al momento, se la retrocessione avviene entro dieci anni:

importo pari al 30% delle tariffe vigenti al momento, se la retrocessione avviene oltre il decimo anno.

3. Qualora i loculi o le cellette-ossario restituiti richiedano notevoli opere di restauro, si provvederà a defalcare dall'ammontare del corrispettivo della retrocessione il 50% della spesa necessaria per il ripristino.

ART. 64 – RIUTILIZZAZIONE SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. In caso di estumulazione (decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione) da loculo in concessione perpetua, il concessionario o suoi eredi ed aventi causa, possono richiedere di utilizzare il loculo stesso per altra salma di persona avente diritto (parente o affine o erede del concessionario o di chi era precedentemente tumulato).

2. Per la riutilizzazione del loculo, la concessione perde il carattere di perpetuità e si intende valida per anni 50.

3. La domanda di estumulazione, trasferimento della salma o riutilizzazione del loculo va rivolta al Servizio di Polizia Mortuaria, in competente bollo, e deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- nominativo della salma da estumulare e data del decesso;
- numero del loculo;
- nominativo della salma da tumulare nel loculo liberato e dimostrazione dei requisiti richiesti;
- esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di altri aventi causa;

4. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

5. Tutte le spese sono a completo carico del richiedente, con l'obbligo anche di avvolgere il feretro estumulato in cassa metallica sigillata, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per ragioni igienico - sanitarie.

ART. 65 – DEROGHE CONCESSIONE SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Nei casi non specificamente contemplati nella presente normativa, è in facoltà del Comune, una volta accertata la eccezionalità della richiesta, accordare il rilascio a viventi di una ulteriore concessione in uso di loculi cimiteriali (es.: abbinamento alla salma di un genitore, del figlio, di un fratello o di una sorella).

2. In tali casi la deroga viene concessa dal Sindaco, su motivato parere del Servizio di Polizia Mortuaria.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 66 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio interessato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto all'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 67 - DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58, comma 4;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto all'ultimazione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

g) per inosservanza del disposto di cui al comma 9 del precedente art. 62.

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 68 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. A seguito della pronuncia di decadenza non si farà luogo alla restituzione del corrispettivo versato.

ART. 69 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata la domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 70 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi, dell'autorizzazione all'inizio lavori.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi al richiedente è subordinata alla stipula, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. L'autorizzazione già concessa può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale quando si accerti la violazione delle norme del presente titolo.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso di chi è incaricato della custodia del cimitero.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alla prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.
7. Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione del sepolcro, indicando il mezzo e la portata. L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali ed assicurati per danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a norma delle leggi antinfortunistiche.

ART. 71 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente,

osservate le disposizioni di cui capo XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. L'inizio dei lavori, sia di costruzione che di restauro, e la relativa ultimazione dovranno essere comunicati per iscritto, con lettera raccomandata, all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in competente bollo, contenente i seguenti requisiti:

a) cognome, nome, codice fiscale e residenza del concessionario e del progettista dell'opera;

b) indicazione dell'impresa incaricata dei lavori;

c) cimitero, riquadro e lotto in cui si intende costruire e numero di posti salma realizzabili;

ed allegando i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di concessione del terreno;

b) due copie del progetto, recante:

- planimetria in scala 1:2000 localizzante il cimitero con il numero di foglio e di mappale;
- planimetria del riquadro in scala 1:200 in cui sia evidenziato con campitura grigia il lotto interessato con indicazione delle dimensioni del lotto stesso e del sepolcro, situazione della zona circostante, allacciamento luce votiva, allacciamento acque bianche;
- disegni in scala 1:50 della pianta con indicazioni di quote planimetriche del marciapiede, dei loculi e della zona corridoio;
- disegni in scala 1:50 della sezione con indicazione delle quote riferite al piano di campagna, delle dimensioni dell'opera nelle parti interne ed esterne, dell'altezza netta dei loculi, dello spessore delle solette, dei colmi al di sopra della luce di gronda.

Nelle parti interrate ed esterne devono risultare evidenziati i materiali che si intendono usare.

- disegni dei prospetti dell'opera, con indicazioni chiare dei materiali impiegati, delle opere scultoree e di quelle della copertura nonché dei pluviali.

c) eventuale domanda per l'uso di mezzi meccanici.

3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del competente Responsabile del Servizio Tecnico.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte tendendo solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del custode del cimitero.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari.

ART. 72 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento, da parte dell'impresa incaricata dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

ART. 73 - RECINZIONE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia o collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del competente Responsabile del Servizio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio Tecnico competente, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. Al termine della giornata di lavoro i materiali eccedenti e tutte le attrezzature utilizzate dall'impresa devono essere portate al di fuori del cimitero.

ART. 74 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 75 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico competente.

3. Durante lo svolgimento di operazioni di tumulazione e/o inumazione l'impresa è tenuta alla sospensione dei lavori sino al termine delle operazioni in parola.

ART. 76 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 77 - VIGILANZA

1. Il competente Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il competente Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture individuali, familiari o per collettività e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli precedenti.

ART. 78 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 79 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare trasporti di salme nel Comune, in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90.

ART. 80 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione, anche all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 81 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Nei cimiteri di cui al precedente art. 24 il Comune assicura, in gestione diretta o mediante appalto ed ove sia possibile, il servizio di illuminazione votiva dei manufatti costruiti dall'Ente, delle sepolture in campo comune e dei manufatti realizzati dai privati su aree date in concessione.
2. Il servizio è soggetto al pagamento del contributo una tantum di allacciamento e di un canone annuale di abbonamento.
3. Per usufruire del servizio in parola i concessionari dovranno inoltrare apposita domanda al Comune o alla ditta che gestisce il servizio in appalto, pagare preventivamente il contributo di allacciamento ed impegnarsi al pagamento del canone annuale di abbonamento. L'entità del diritto di allacciamento e del canone annuo saranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno. Esso è comprensivo delle spese di manutenzione, riparazione, consumo energia elettrica e sostituzione di lampade.
5. Nei cimiteri devono essere affissi appositi avvisi con l'indicazione dell'ufficio comunale interessato o il recapito della ditta che gestisce il servizio.
6. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere e subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio, a discrezione dell'Ente stesso.

7. La durata dell'abbonamento si intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso, di anno in anno, se l'utente non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata diretta al Comune o alla ditta che gestisce il servizio in appalto.
8. Tutti i pagamenti debbono essere fatti dall'utente al Tesoriere Comunale o all'appaltatore negli otto giorni successivi alla scadenza della rata. In caso di inosservanza del termine citato, senza preavviso alcuno, il servizio potrà essere sospeso, senza diritto dell'abbonato di richiedere indennizzo.
9. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani o altri eventi atmosferici, incendi, ed in genere per il fatto di terzi.
10. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme, quando il fatto non costituisca reato perseguibile a norma di legge, sono punibili in base alla normativa vigente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 82 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Ove vi fosse la disponibilità di aree, all'interno dei cimiteri del Comune potrebbe essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrebbe disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrebbe destinare nei cimiteri comunali aree e tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di "Cittadini Benemeriti".

ART. 83 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 84 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 85 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicabile al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 86 - SCEDARIO DEI DEFUNTI

1. E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale e tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 85, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

ART. 87 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ART. 88 – SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti, quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno dei cimiteri e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.

2. E' vietato il conferimento di rifiuti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani.

3. I rifiuti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni, eccezion fatta per le parti o resti del corpo umano, dovranno essere gestiti come segue:

- i rifiuti di zinco e di piombo recuperati dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previ disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti;
- questi rifiuti dovranno essere immediatamente asportati e trasportati ai centri di recupero; in caso contrario, e qualora debba avvenire uno stoccaggio provvisorio in area cimiteriale, si deve prevedere per essi un'area attrezzata con un contenitore in apposito locale, dove stoccare i rifiuti metallici raccolti dopo disinfezione e confezionati in sacchi di plastica;
- la detenzione temporanea di questa tipologia di rifiuto non dovrebbe comunque protrarsi oltre i 5 giorni;
- i restanti rifiuti, genericamente individuati in avanzi di indumenti, casse, decori, ecc. dovranno essere sottoposti immediatamente a disinfezione, raccolti all'interno di un apposito contenitore a tenuta ed avviati allo smaltimento mediante incenerimento;
- detti contenitori dovranno essere distinguibili per colore od altra caratteristica, da confezioni per altri tipi di rifiuti (doppio contenitore con dicitura "rifiuti cimiteriali trattati");
- la raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, ed essi dovranno essere considerati alla stregua dei Materiali Infetti Ospedalieri;
- lo smaltimento dei rifiuti a matrice organica, fatta eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, confezionati come sopra, deve avvenire in un inceneritore appositamente autorizzato.
- per situazioni eccezionali (cimiteri di frazione di modeste capacità) è consentito in reinterro dei rifiuti organici in parola in un'area appositamente individuata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- tale area dovrà essere individuata all'interno del cimitero e non deve interferire con le zone destinate alle inumazioni, oppure si potranno allestire aree dotate di cassone

scarrabile ermeticamente chiuso, dove collocare provvisoriamente i contenitori dei rifiuti cimiteriali con apposita dicitura "contiene rifiuti cimiteriali infetti", in attesa di essere trasportati all'inceneritore entro le 48 ore successive.

4. I resti umani di esumazione e/o estumulazione devono essere opportunamente raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie previste dall'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e così di seguito riportate:

- senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente
- senza causare inconvenienti da rumori e/o odori.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 89 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. I familiari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente devono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedere alla richiesta di concessione di apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.

3. In caso alla scadenza del termine di cui al precedente comma non fossero disponibili sepolture per il trasferimento lo stesso termine si intende prorogato fino alla effettiva disponibilità.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quando previsto ai precedenti commi, il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 90 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o presenta comunque un'istanza al Servizio di Polizia Mortuaria s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia.

ART. 91 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione e il diritto d'uso della sepoltura, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 92 - SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 93 – TARIFFA

1. La tariffa relativa a tutti i servizi cimiteriali a pagamento previsti nel presente regolamento verrà definita con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente atto.

ART. 94 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi
- Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

- Art. 24 – Elenco cimiteri
- Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero e relative usanze funebri
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 28 – Disposizioni generali
- Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 30 – Inumazione
- Art. 31 – Cippo
- Art. 32 – Tumulazione
- Art. 33 – Deposito provvisorio

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 – Esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Avvisi per esumazioni ordinarie
- Art. 36 – Esumazioni straordinarie
- Art. 37 – Estumulazioni
- Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
- Art. 39 – Raccolta delle ossa
- Art. 40 – Oggetti da recuperare
- Art. 41 – Disponibilità dei materiali

Capo V CREMAZIONE

- Art. 42 – Crematorio
- Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 – Urne cinerarie
- Art. 45 – Dispersione delle ceneri
- Art. 46 – Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 47 – Autorizzazione alla sepoltura di urne

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 48 – Orario
- Art. 49 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 50 – Divieti speciali
- Art. 51 – Riti funebri
- Art. 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 53 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 54 – Materiali ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 55 – Sepulture private
- Art. 56 – Durata delle concessioni
- Art. 57 – Modalità di concessione
- Art. 58 – Uso delle sepulture private
- Art. 59 – Lapidi ed ornamenti
- Art. 60 – Manutenzione
- Art. 61 – Costruzione dell'opera – termini

Capo II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 62 – Divisione, subentri
- Art. 63 – Rinuncia a concessione
- Art. 64 – Riutilizzazione sepulture individuali
- Art. 65 – Deroghe concessione sepulture individuali

Capo III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 66 – Revoca
- Art. 67 – Decadenza
- Art. 68 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 69 – Estinzione

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 70 – Accesso al cimitero
- Art. 71 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e Collocazione di ricordi funebri
- Art. 72 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 73 – Recinzione – Materiali di scavo
- Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 75 – Orario di lavoro
- Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti
- Art. 77 – Vigilanza
- Art. 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**Capo II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

- Art. 79 – Funzioni – Licenza
- Art. 80 – Divieti

**TITOLO V
ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**Capo I
ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art. 81 – Illuminazione votiva

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I
DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 82 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 83 – Registro delle sepolture
- Art. 84 – Annotazioni in mappa
- Art. 85 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 86 – Schedario dei defunti
- Art. 87 – Scadenziario delle concessioni
- Art. 88 – Smaltimento rifiuti

Capo II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 90 – Cautele

Art. 91 – Concessioni pregresse

Art. 92 – Sepolture private e tumulazioni pregresse

Art. 93 – Tariffa

Art. 94 – Entrata in vigore